

Roma, 11 ottobre 2024

Circolare n. 218/2024

Oggetto: Trasporto intermodale – Ferrobonus – Fino al 30 ottobre aperti i termini per la presentazione delle domande per le annualità 2024 e 2025 – D.D. MIT n.103 del 10.10.2024.

Con il decreto dirigenziale indicato in oggetto sono state stabilite le modalità e i termini per la presentazione delle domande per il *Ferrobonus* relativo alle annualità 2024 e 2025.

Si rammenta che lo stanziamento totale relativo alle annualità 2024 e 2025 del *Ferrobonus* è pari a 44 milioni di euro (22 milioni di euro per ciascuna delle suddette annualità) e che l'istruttoria delle domande, la gestione operativa e il monitoraggio dell'intervento sono seguite da RAM, la società di servizi del MIT.

I termini per la presentazione delle domande resteranno aperti fino a **mercoledì 30 ottobre**, così come previsto dal provvedimento (20 giorni decorrenti dalla pubblicazione del decreto sul sito web del Ministero che è avvenuta venerdì 10 ottobre), nonché come indicato sul sito di RAM (<https://www.ramspa.it/comunicazione/news/ferrobonus-2024-2025>).

Come è noto, secondo quanto stabilito dal DM n.134/2023 le richieste possono essere presentate dalle imprese che commissionano treni completi a imprese ferroviarie per servizi di trasporto intermodale e trasbordato (a seconda che il passaggio dal veicolo stradale a quello ferroviario avvenga rispettivamente senza rottura o con rottura di carico), nonché dagli MTO, ossia gli operatori che concludono il contratto di trasporto multimodale per proprio conto assumendo la responsabilità dell'esecuzione.

Per accedere al beneficio le imprese devono presentare la domanda esclusivamente via PEC all'indirizzo dg.sli@pec.mit.gov.it.

La domanda deve essere indirizzata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per la mobilità sostenibile – Direzione Generale per le politiche integrate di mobilità sostenibile, la logistica e l'intermodalità, specificando nell'oggetto l'apposita dicitura "contributo decreto Ferrobonus 2024-2025" e utilizzando i modelli allegati al decreto (disponibili all'indirizzo <https://www.mit.gov.it/documentazione/ferrobonus>):

- l'**allegato 1** con la richiesta del contributo;
- l'**allegato 2** con la dichiarazione relativa ai traffici (treni/km) effettuati nel triennio 2018-2020;
- l'**allegato 3** esclusivamente per gli MTO (operatori del trasporto combinato).

Il MIT notificherà via PEC l'ammissione al contributo subito dopo aver ricevuto da RAM comunicazione dell'esito dell'istruttoria delle domande.

Il diritto al contributo dovrà essere comprovato tramite la trasmissione dell'**allegato 4** (modello di rendicontazione) al termine del periodo di incentivazione (21 ottobre 2024 – 20 ottobre 2025).

Il pagamento del contributo spettante avverrà in due fasi: inizialmente con un acconto calcolato sulla base della percorrenza media come dichiarata nell'allegato 2; successivamente con il saldo calcolato sulla base del volume di traffico rendicontato nell'allegato 4 e riconosciuto ammissibile da RAM.

Per l'effettivo ribaltamento del contributo il MIT e RAM renderanno disponibile l'**allegato 5** per gli adempimenti necessari.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

*Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.[201/2023](#) e [191/2023](#)
Allegato uno
Gr/gr*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.



Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

Direzione Generale per i porti, la logistica e l'intermodalità

“Istruzioni operative per l'accesso ai contributi per l'erogazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 673 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 destinate ad interventi a sostegno del trasporto ferroviario intermodale ai sensi dell'articolo 1, comma 648 della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.

Periodo di incentivazione: 21 ottobre 2024 – 20 ottobre 2025

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'articolo 1, comma 673 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di Bilancio 2021) che autorizza la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19 milioni di euro per l'anno 2022 e di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) e, in particolare l'articolo 1, comma 648 che autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale (c.d. “Ferrobonus”) in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia;

Visto l'articolo 1, comma 649 della predetta legge 208/2015 che prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotti un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 per l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 647 e 648, regolamento da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Vista la decisione della Commissione Europea C (2022) 9697 final del 19 dicembre 2022 con la quale è stato autorizzato l'aiuto di stato **SA.103856** – Italia – “Ferrobonus” – Incentivi per il trasporto ferroviario;

Visto il Regolamento “Ferrobonus 2023-2026” emanato con decreto interministeriale (MIT-MEF) 30 agosto 2023, n. 134;

Considerata la disponibilità finanziaria, attualmente allocata sul capitolo di bilancio 1246 dello Stato previsionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti “*Contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in connessione con nodi logistici e portuali-Ferrobonus*”, pari a € 20.476.500,00, riferita all'annualità 2025 e al secondo periodo di incentivazione ferrobonus;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità; trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».

DISPONE

Art. 1

Modalità di presentazione delle domande e della rendicontazione

1. Le domande di accesso ai contributi a sostegno del trasporto ferroviario intermodale o trasbordato di cui all'articolo 1, comma 673 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 quale fonte di finanziamento del Regolamento n. 134/2023 devono pervenire esclusivamente via PEC al seguente indirizzo di posta elettronica dg.sli@pec.mit.gov.it entro e non oltre venti giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto sul sito web del Ministero.
2. Le domande di accesso devono essere indirizzate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti e la navigazione – Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità, specificando con apposita dicitura nell' oggetto "contributo decreto Ferrobonus 2024-2025", utilizzando per la presentazione i modelli allegati al presente provvedimento, ovvero:
 - a. l'**allegato 1** contenente la domanda di accesso ai contributi;
 - b. l'**allegato 2**, solo per i nuovi beneficiari, contenente la dichiarazione sostitutiva relativa ai treni*km commissionati nel triennio 2018 – 2019 – 2020;
 - c. l'**allegato 3** esclusivamente per le imprese beneficiarie configurabili come operatori di trasporto combinato (MTO) come definito nel Regolamento n. 134/2023.
3. L'ammissione al contributo è notificata dal Ministero via posta elettronica certificata, all'esito della comunicazione delle risultanze dell'istruttoria effettuata dal soggetto gestore.
4. L'attività istruttoria è validata da apposita commissione, istituita presso il Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nominata con decreto del Direttore generale per i porti, la logistica e l'intermodalità e costituita da personale in servizio presso il medesimo Ministero.
5. Il diritto al contributo dovrà essere comprovato a consuntivo del periodo di dodici mesi di riferimento (21 ottobre 2024 - 20 ottobre 2025), in ragione dei treni*km effettuati – così come previsto dagli articoli 5 e 12 del Regolamento n. 134/2023 – attraverso la presentazione del modello di cui all'**allegato 4** (modello di rendicontazione) e con l'acquisizione di contratti con una o più imprese ferroviarie per servizi di trasporto

intermodale o trasbordato con treni completi, nei termini di cui all' articolo 12, comma 1 del Regolamento n. 134/2023.

6. Il pagamento del contributo spettante potrà essere effettuato con la modalità "acconto-saldo", per i beneficiari che ne facciano richiesta. L'acconto sarà calcolato sulla base della percorrenza media così come da dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato 2. Il saldo sarà calcolato, a consuntivo, sulla base del volume di traffico rendicontato (allegato 4) e riconosciuto ammissibile.
7. Ai fini di comprovare l'effettivo ribaltamento di cui all'articolo 10 del Regolamento n. 134/2023, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – anche per il tramite del soggetto gestore di cui all' articolo 3 del citato Regolamento – renderà disponibile l'**allegato 5** per i necessari adempimenti.

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il decreto sarà altresì disponibile sul sito web di RAM SpA soggetto gestore della misura.
3. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi "Ferrobonus 2023-2026" sono disciplinati nel Regolamento generale di cui al decreto interministeriale (MIT- MEF) 30 agosto 2023, n. 134.

Il Direttore Generale
Dott. Donato Liguori

Firmato digitalmente da
DONATO LIGUORI
CN = DONATO LIGUORI